



REGOLE SUI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Sommario

Premessa.....	2
1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni e altri soggetti destinatari delle misure di protezione.....	3
1.1. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni	3
1.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione	3
2. Violazioni oggetto di segnalazione.....	4
3. Tutele	5
3.1. Riservatezza delle segnalazioni	5
3.2. Il divieto di ritorsioni e le misure di protezione	6
4. Attori coinvolti.....	7
4.1 Soggetti segnalanti	7
4.2. Responsabile dei sistemi interni di segnalazione	7
5. Modalità operative	7
5.1 Canale di segnalazione	7
5.2. Contenuto della segnalazione.....	8
5.3. Segnalazioni anonime	9
5.4. Gestione delle segnalazioni	9
5.5. Comunicazione al segnalato	11
5.6. Segnalazione degli esponenti	11
6. Processo di segnalazione esterna.....	12



Premessa

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 24/2023 (emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - d'ora in poi il "Decreto"), all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, alle previsioni del Codice Interno di Comportamento del Gruppo Intesa Sanpaolo (anche il Gruppo) e delle "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)", le presenti Regole sono volte a disciplinare e a incoraggiare le segnalazioni che possono essere inviate dai soggetti definiti nel prosieguo e che riguardano la violazione di normative sia europee che nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (anche il "Consorzio"), di cui gli stessi soggetti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o in dipendenza della relazione di natura giuridico-economica intercorrente con il medesimo Consorzio.

Un efficace sistema interno di segnalazione (c.d. *whistleblowing*) favorisce infatti la diffusione di una cultura di legalità e rappresenta un'opportunità di miglioramento del contesto aziendale sia sul piano organizzativo che etico.

Le presenti Regole intendono disciplinare un sistema di segnalazione che assicuri la riservatezza del segnalante e dei soggetti a vario titolo coinvolti menzionati nella segnalazione, come meglio definiti nel prosieguo, tutelandoli da possibili comportamenti ritorsivi o discriminatori.

Nel documento sono descritte le modalità e i canali di comunicazione che i soggetti segnalanti possono utilizzare, nonché il processo che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione.



1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni e altri soggetti destinatari delle misure di protezione

1.1. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni previste dalle presenti Regole (di seguito anche “soggetti segnalanti” o “segnalanti”) sono:

- i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Consorzio,
- i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. n. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente),
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Consorzio,
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso il Consorzio,
- i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti),
- i rappresentanti delle Società consorziate,
- le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito anche gli “esponenti”).

In particolare, le segnalazioni possono avere ad oggetto condotte illecite di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo o sulla base della relazione giuridico-economica intercorrente con il Consorzio.

1.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione

Le presenti Regole, con specifico riferimento alle misure di protezione, si applicano altresì ad ulteriori soggetti che non effettuano direttamente la segnalazione (d’ora in poi definiti “altri soggetti”):

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata),
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado,
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.



2. Violazioni oggetto di segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di normative sia europee che nazionali.

In particolare:

- a) violazioni di norme nazionali che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- b) violazioni di disposizioni nazionali ed europee riguardanti determinati settori, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - tutela dell'ambiente;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) violazioni di norme europee che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o riguardanti il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori richiamati (ad esempio, condotte riconducibili alle c.d. pratiche abusive);
- d) ogni violazione di politiche e/o procedure interne del Consorzio quali, ad esempio, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, le regole in materia di acquisti, nonché di gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;
- e) ogni condotta che dia luogo a conflitti di interesse adottata senza aver osservato il pieno rispetto delle regole e procedure di controllo previste per tali situazioni (come, ad esempio, il conflitto del dipendente in un'operazione di credito nella quale vanti un interesse personale).

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale ovvero aventi ad oggetto questioni interpersonali che dovranno seguire i canali tradizionali (ad esempio, responsabile gerarchico superiore, funzione risorse umane);
- le violazioni nell'ambito della sicurezza nazionale, in quanto materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale.



3. Tutele

3.1. *Riservatezza delle segnalazioni*

Con riferimento alla riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante, l'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali o "Codice Privacy"), ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.

Il Consorzio pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e degli altri soggetti di cui al paragrafo 3.2.

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti in applicazione delle presenti Regole sono trattati dal Consorzio nel rispetto del GDPR, del Codice Privacy e dei successivi provvedimenti emanati in materia (di seguito complessivamente la "Normativa Privacy").

Resta fermo che in caso di attivazione di procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Solo qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, ma solo in presenza di consenso documentato del segnalante alla rivelazione della sua identità.

In tali casi verrà, pertanto, avvisata la persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Resta ferma in ogni caso la necessità di rispettare le previsioni contenute all'interno delle presenti Regole e della Normativa Privacy con particolare riguardo alle garanzie di riservatezza:

- (i) dell'identità dei soggetti segnalanti;
- (ii) delle persone coinvolte e menzionate all'interno della segnalazione;



(iii) di ogni altro dato personale eventualmente contenuto all'interno della segnalazione e della relativa documentazione a supporto;

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, ossia il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie conseguenti alla segnalazione.

Si rende inoltre presente che ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR da parte degli interessati (inclusi i soggetti segnalati) non possono essere esercitati, tra gli altri, con richiesta al titolare del trattamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Tuttavia, al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, non è preclusa in termini assoluti la possibilità di esercitare i diritti previsti dai menzionati articoli del GDPR.

L'identità del segnalante potrà essere comunicata all'Autorità giudiziaria qualora questa ne faccia richiesta nell'ambito di indagini o procedimenti penali avviati in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

I dati personali contenuti all'interno delle segnalazioni sono conservati per il tempo necessario al trattamento delle stesse, e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I dati personali manifestamente inutili rispetto al trattamento di una segnalazione non devono essere raccolti ovvero – nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati acquisiti – sono cancellati.

3.2. *Il divieto di ritorsioni e le misure di protezione*

Ai segnalanti e agli "altri soggetti" si applicano le misure volte a proteggerli da condotte ritorsive, discriminatorie, anche solo tentate o minacciate, conseguenti alla segnalazione. Per ritorsione deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, viene valutata la possibilità di adottare per quest'ultimo un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.



Le misure di protezione non si applicano ai segnalanti:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia connessi ai fatti oggetto di segnalazione, o nel caso in cui tali reati siano commessi tramite denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per dolo o colpa grave, accertata anche con sentenza di primo grado, intervenute per i reati di diffamazione o di calunnia.

In entrambe le ipotesi il Consorzio si riserva di valutare azioni disciplinari.

La protezione dei soggetti segnalanti è prevista anche durante le seguenti fasi:

- i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ii) durante il periodo di prova;
- iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

4. Attori coinvolti

4.1 *Soggetti segnalanti*

Tutti i soggetti indicati nel par. 3.1 che siano venuti a conoscenza di condotte illecite nel contesto lavorativo o in dipendenza della relazione di natura giuridico-economica intercorrente con il Consorzio, possono effettuare le segnalazioni secondo le procedure previste.

4.2. *Responsabile dei sistemi interni di segnalazione*

Il Consorzio ha individuato il proprio Organismo di Vigilanza quale responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

5. Modalità operative

5.1 *Canale di segnalazione*

Oltre alla casella di posta elettronica dedicata (organismodivigilanza@consorziosrf.com), il Consorzio ha attivato anche un canale di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del più volte citato D. Lgs. n. 24/2023, che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque



menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate preferibilmente in forma scritta con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo. È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole, ai sensi di legge.

L'Organismo di Vigilanza, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante (*whistleblower*) mediante crittografia:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/consorziosrf>

seguendo le relative istruzioni fornite dalla piattaforma medesima.

5.2. *Contenuto della segnalazione*

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A tale fine le segnalazioni dovranno essere

- i. circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti,
- ii. descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala,
- iii. contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (data, luogo, etc.);



- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- f) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante ha l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

5.3. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro come sopra specificato, sono equiparate e saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (al fine di garantire la loro tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

5.4. Gestione delle segnalazioni

Il Soggetto responsabile della segnalazione interna, o la persona da quest'ultimo delegata, di cui all'art. 6.2 provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. valutare preliminarmente la segnalazione e classificarne la rilevanza. In tale fase potranno essere effettuate le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc);
- c. garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc);
- d. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



e. il Soggetto responsabile della segnalazione, una volta ricevuta e valutata la segnalazione, prende le conseguenti autonome ed indipendenti iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti.

Il Soggetto responsabile della segnalazione (a seconda della tipologia di segnalazione) al ricevimento di una segnalazione, procede alla gestione della stessa secondo le seguenti fasi:

A) Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione - Classificazione in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante, Carente, Non Rilevante/Non Pertinente):

I. Rilevante e pertinente: segnalazione avente i requisiti previsti dal D.Lgs n. 24/2023 (ambito oggettivo e soggettivo indicato dalla presente procedura) che siano quindi circostanziate e fondate su elementi di fatto (precisi ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti e concordanti ovvero convergenti nella medesima direzione) tali da consentire l'avvio della fase istruttoria e delle indagini di riscontro.

II. Carente: accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente. In tal caso la segnalazione presenta un contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro ed il Soggetto responsabile della Segnalazione – a propria discrezione - può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;

III. Non Pertinente / Non rilevante: manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero segnalazione non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di *whistleblowing* (D.Lgs. n. 24/2023). In tali casi il Soggetto che gestisce la segnalazione procede con l'archiviazione della stessa.

B) Fase istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione, il quale provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza durante le attività necessarie al riscontro della fondatezza della segnalazione, effettuando ogni



attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Il Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della segnalazione, può avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o di strutture e funzioni aziendali interne quando, per la natura delle attività e delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della segnalazione deve essere garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le persone coinvolte di fornire in maniera veritiera, corretta e genuina qualsiasi informazione pertinente venga loro richiesta dal Soggetto responsabile della Segnalazione incaricato delle indagini, sottoscrivendo le dichiarazioni nel relativo verbale.

C) Esito dell'istruttoria – Riscontro alla segnalazione

All'esito dell'istruttoria di cui sopra, il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione fornisce al segnalante un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata (quali a mero titolo esemplificativo: comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna, etc.).

5.5. *Comunicazione al segnalato*

Qualora gli accertamenti facciano emergere elementi di criticità e di responsabilità ascrivibili al segnalato, lo stesso è informato che gli approfondimenti sono stati avviati a seguito di una segnalazione *whistleblowing*, nonché degli esiti degli accertamenti effettuati.

Il segnalato può esser sentito oralmente, anche su sua richiesta, o anche attraverso acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.6. *Segnalazione degli esponenti*

I componenti del Collegio Sindacale che abbiano il sospetto che si sia verificata o che si possa verificare una violazione di cui al paragrafo 2, hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale interesse personale collegato alla segnalazione.



6. Processo di segnalazione esterna

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

È possibile effettuare una segnalazione esterna, per l'Italia, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- il Segnalato è il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente (www.anticorruzione.it).

* * *